



**Settore Tributi**

# **REGOLAMENTO**

# **TARSU**

Approvato con delibera di C.C. n.29 del 06/04/2009.



**TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**RELAZIONE**

## **1- Premessa**

Con l'articolo 59, comma 1, dlgs 507/93 viene affermata la necessità di disciplinare con l'apposito regolamento di nettezza urbana l'ambito e le modalità di svolgimento del servizio, in quanto rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa che per sua natura non può prescindere dalle condizioni minime di sussistenza e di adeguatezza del servizio.

Al comma 2 del dlgs 507/93 viene espressamente prevista la possibilità di estensione del servizio in regime di privativa a zone del territorio comunale (insediamenti e case sparse) diverse da quelle in cui il servizio è obbligatorio per legge e la perimetrazione è meramente ricognitiva (centri, nuclei abitati, frazioni, compresi i centri commerciali e produttivi integrati).

Viene altresì confermato che, per gli immobili siti fuori della zona in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è obbligatorio per legge, l'obbligo del pagamento della tassa è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa relativamente alla distanza massima di collocazione dei contenitori. Ciò in quanto, pur mancando la fase della raccolta ed in parte del trasporto, vengono effettuate le residue e sempre più onerose fasi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, che l'utente non può disperdere nell'ambiente ed è tenuto a conferire al servizio pubblico (comma 3).

Da ciò consegue che la normale tariffa non può essere ridotta in tali casi a misura inferiore ad un certo limite (40%), anche per evitare l'antieconomicità della riscossione del tributo.

I criteri extrafiscali di riduzione o, in via eccezionale, di esenzione vanno applicati in modo restrittivo stante il collegamento con un servizio reso e non devono prestarsi a censure di chiara arbitrarietà nel senso di sollevare parzialmente o totalmente dall'obbligo tributario soggetti che, all'evidenza, non versano in alcuna delle situazioni che ricorrono in misura irrilevante.

Considerato che con Deliberazione n. 216 del 30/10/1995 e sue successive modificazioni è stato approvato da questo Ente il Regolamento per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani appare necessario, per evitare appunto l'antieconomicità della riscossione del tributo, apportare delle modifiche tendenti ad una più equa applicazione della tassa. Tali considerazioni emergono anche dalla concertazione già avuta con i Sindacati ai quali è stata già sottoposta la bozza di modifica oggetto delle presenti considerazioni.

Si trasmette pertanto in uno alla presente la bozza di Deliberazione dove sono riportati gli articoli vigenti, oggetto di modifica, ed in grassetto le modifiche che si propongono di adottare.

## **2 - Riferimenti normativi**

L'art.59 comma 1 del D.lgs 15 novembre 1993 n.507 stabilisce che "nel Regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con l'indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire."

L'art.59 comma 2 del D.lgs 15 novembre 1993 n.507 cita testualmente: "Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitativi, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita."

L'art.59 comma 3 del D.lgs 15 novembre 1993 n.507 riporta: "Tenuto conto del disposto dell'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini."

Il Dirigente del Settore Tributi  
Dott. Angelo Sammito

**REGOLAMENTO**  
**PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

INDICE

PAG. 3	ART. 1 - Istituzione della tassa
	ART. 2 - Presupposto della tassa ed esclusioni
	ART. 3 - Soggetti passivi e soggetti responsabili
PAG. 4	ART. 4 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
	ART. 5 - Parametri
PAG. 5	ART. 6 - Locali ed aree tassabili
PAG. 6	ART. 7 - Locali ed aree non tassabili
	ART. 8 - Computo delle superfici
	<b>ART. 9 - Riduzione di tariffe per particolari condizioni d'uso</b>
PAG. 7	<b>ART. 10 - Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio</b>
	<b>ART. 11 - Riduzioni ed esenzioni</b>
PAG. 8	<b>ART. 11/BIS - Ulteriori agevolazioni</b>
PAG. 9	ART. 12 - Classificazione dei locali
	ART. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
PAG. 10	ART. 14 - Denunce
	ART. 15 - Accertamento e controllo
PAG. 11	ART. 16 - Riscossione
PAG. 12	ART. 17 - Rimborsi
	ART. 18 - Sanzioni
	ART. 19 - Contenzioso
PAG. 13	ART. 20 - Funzionario Responsabile
	ART. 21 - Abrogazioni
	ART. 22 - Norme di rinvio
	ART. 23 - Norma Transitoria

## ART. 1

### ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. N. 507, e successive modifiche ed integrazioni, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è istituita nell'intero territorio del Comune di Modica apposita tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso; il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. N. 507/93.

## ART. 2

### PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di Nettezza urbana; per l'abitazione coloniche degli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originale o da variazione e debitamente riscontrate in base elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

## ART. 3

### SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli immobili in condominio o accertata d'ufficio a nome degli stessi, di una quota al 9%, qualora le unità condominiali siano inferiori o pari a 3 unità e di una quota pari al 6%, qualora le unità condominiali siano da 4 a 6 unità di una quota del 3% per unità maggiore di 6.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del versamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare al Servizio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

## ART. 4

### INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministrazione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'Ufficio.

## ART. 5

### PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

## ART. 6

### LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali ( camere, sale, cucine, ecc.) che accessori ( ingressi interno dell'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato ( rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, locali tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuali ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi ( compresi quelli diurni ed i bagni pubblici ) , ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani ( uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori lavoratori, ripostigli, dispense, bagni, ecc. ) dei collegi, Istituti di educazione privati, delle Associazioni tecnico –economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso degli Enti Pubblici, delle Associazioni di nature esclusivamente culturale, politica sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti e Associazioni di patronato delle Unità Sanitarie Locali ( escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per le loro destinazioni, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al N. 2 del D.P.R. N. 915/82, delle Caserme, Stazioni, ecc.

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ( sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc. ).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 7, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa: le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

## ART. 7

### LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione di quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento, si considerano non tassabili, oltre a quelle previste dal comma 2°, in quanto non produttivi di rifiuti i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'Uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## ART. 8

### COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse delle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

## ART. 9

### RIDUZIONI DI TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

Sono previste le seguenti riduzioni:

- a) tariffa ridotta del 30% per abitazioni con unico occupante;**
- b) tariffa ridotta del 30% per abitazioni, locali commerciali ed aree scoperte tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza, l'abitazione principale, la destinazione d'uso e i locali commerciali dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;**
- c) tariffa ridotta del 30% per utenti che risiedono od abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale.**
- d) Per gli esercizi commerciali operanti per tutto l'anno a Marina di Modica si applica la riduzione nella misura del 50%.**

**Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.**

**Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.**

## **ART. 10**

### **RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARE CONDIZIONE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa.**

**La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attivo.**

**La tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita supera un Km.**

## **ART. 11**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI**

**Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:**

- a) per le attività produttive, commerciali e servizi, le quali dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione del 30% della tariffa;**
- b) per abitazioni occupate da almeno un coniuge in età superiore a 70 anni, che dichiara di possedere solo reddito da pensione, oltre all'abitazione principale ed in ogni caso con un reddito ISEE non superiore a 9.000,00 (novemila) euro: tariffa ridotta del 50%;**
- c) Enti, Istituti Religiosi, Società di Mutuo Soccorso, Associazioni Culturali e di volontariato regolarmente costituiti, non aventi fini di lucro, la tassa è applicata con una riduzione della tariffa del 60%;**

**d) Immobili di proprietà di immigrati che certificano la loro residenza nel Comune: esenzione di 1 (uno) anno.**

**Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.**

**Le riduzioni previste al punto "A", debitamente documentate, verranno vagliate dal competente Ufficio Ambiente e Territorio.**

**Il Comune si riserva di compiere tutti gli opportuni accertamenti e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti.**

**Le esenzioni di cui sopra, stabilite ai sensi dell'art.67 del D. Lgs. N. 507/93, sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.**

**Le esenzioni di cui all'art. 2 terzo comma sono concesse su domanda degli interessati a condizione che gli stessi dimostrino di averne diritto.**

## **11/Bis**

### **Ulteriori Agevolazioni**

**1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/93, sono concesse le seguenti agevolazioni:**

**a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui vi sia la presenza di persona diversamente abile, riduzione della tariffa del 30%, se si verificano le seguenti condizioni:**

- **persona non autosufficiente con necessità di assistenza continua;**
- **certificazione rilasciata dalla AUSL locale o autocertificazione attestante le condizioni di cui sopra;**

**b) famiglie con reddito ISEE complessivo non superiore ad euro 9.000,00 (novemila): riduzione del 30% della tariffa.**

**I contribuenti che usufruiscono delle predette agevolazioni sono obbligati a presentare annualmente la dichiarazione ISEE attestante il loro status economico.**

**Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo.**

## ART.12

### CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Agli effetti della determinazione delle tariffe in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2°, del D.Lgs. N.507/93, locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Cat. 1^ - Supermercati – Grandi magazzini – Ristoranti – trattorie – Pizzerie – Tavole calde – Rosticcerie – Osterie Birrerie – bar – Paninoteche – Circoli ricreativi – Sale giochi – Fiorai – Pescherie – Macellerie – Ortofrutticoli e simili.

Cat. 2^ - Alberghi – Locande – Pensioni – Ospedali – Cliniche – Case di cura – Convitti – Collegi Carceri – Caserme - Istituti di educazione Religiosa – Case di riposo.

Cat. 3^ - Frantoi – Palmenti – Falegnamerie – Locali artigianali – (meccanici – carrozzieri- elettrauto – elettromeccanici ) e simili.

Cat. 4^ - Negozi di genere alimentari ( non compresi nella cat. 1^ ) Panifici – Molini – laboratori di Pasticceria e Rosticceria – Negozi di abbigliamento – sartorie – Tappezzerie – Laboratori fotografici – Calzature – Profumerie – Articoli da regalo – Gioiellerie – Farmacie – Edicole – Rivendite autoricambi – Stirerie – Lavanderie e simili.

Cat. 5^ - Locali uso abitazione.

Cat. 6^ - Studi professionali – Servizi direzionali e attività consimili compresi uffici al servizio delle aziende industriali, artigianali e commerciali, uffici e locali di Enti Pubblici, Economici e non economici.

Cat. 7^ - Musei – Pinacoteche – Associazioni culturali, Mutue e simili – Associazioni Sportive, Sindacali, Religiose, Assistenziali, Enti a scopo non di lucro.

Cat. 8^ - Cinema e Teatri.

Cat. 9^ - Depositi – Garage – Autorimesse – Cantine – Locali per esposizione ( mobili quadri, ecc.) – Palestre.

Cat. 10^ - Zona non servita.

## ART. 13

### TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura è determinata in base alla tariffa dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

In caso di mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenute nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione

temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D. Lgs. 15/11/93 N. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente Regolamento e quelle del D. Lgs. N. 507/93, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento.

## ART. 14

### DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali o aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deva contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, codice fiscale o partita I.V.A., la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

## ART. 15

### ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D. Lgs. N.507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. N.507/93:

- Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a risponderne a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli Agenti di Polizia Urbana o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno otto giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- Richiedere ad Uffici pubblici o di Enti Pubblici anche economici, in esenzione di spesa e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione del tributo di cui all'art. 28 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli immobili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo capitolo deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

## ART. 16

### RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs.507/93.

Gli importi sono arrotondati a Euro 0.52, per difetto se la frazione non è superiore a €.0.26, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione, ed il contribuente decade del beneficio del termine concesso.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

## ART. 17

### RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio Comunale Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64 comma 4°, D.Lgs. N.507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## ART. 18

### SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione; per l'omessa, inesatta, o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario; per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti; si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/93.

## ART. 19

### CONTENZIOSO

Si applica la normativa prevista dal Decreto Legislativo N.546 del 3/12/1992.

## ART. 20

### FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Sindaco designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del Funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

## ART. 21

### ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## ART. 22

### NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. N.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 23

### NORMA TRANSITORIA

- A) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, così come emendato dalla Delibera Consiliare n. 29 del 06/04/2009, tutte le richieste di riduzioni tariffarie o di agevolazioni solo per l'anno 2009, dovranno essere presentate entro il 30/06/2009.
- B) Eventuali ulteriori riduzioni tariffarie potranno essere applicate a seguito dell'attivazione del servizio di raccolta differenziata.